




REPUBBLICA SOMALA

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA LEGISLAZIONE

Disegno di Legge:

**ORDINAMENTO
DELLA STAMPA**

MOGADISCIO, DICEMBRE 1965



COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA LEGISLAZIONE


DISEGNO DI LEGGE :

"ORDINAMENTO DELLA STAMPA"

Mogadiscio, 30 dicembre 1965



RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE:



"ORDINAMENTO DELLA STAMPA"

1. Nel regolare la liberta' di pensiero, l'art. 28 della Costituzione accorda a tutte indistintamente le persone umane il diritto di manifestare liberamente, "in qualsiasi forma", le proprie idee, senza che tale manifestazione possa essere assoggettata ad autorizzazioni o censure preventive. La legge ordinaria non puo' apportare limitazioni a tale diritto che al solo scopo di tutelare il "buon costume" e la "sicurezza pubblica" (art. cit.).

L'ampiezza della formulazione - come e' gia' stato osservato in sede dottrinarica - e' tale da ricomprendere nell'ambito del diritto ogni forma di manifestazione del pensiero che possa essere attuata con i mezzi di diffusione esistenti nella fase attuale della civiltà, o che possa essere attuata nel futuro. E' la stampa e' certamente uno di tali mezzi: fra i piu' potenti, se non addirittura il piu' potente, per la sua decisiva influenza sull'opinione pubblica.

In effetti, il principio democratico che e' alla base della forma di Stato e di governo della Repubblica somala (vedi art. 1 Cost.) si fonda essenzialmente sulla possibilita' che ha il pensiero, espresso in forma individuale od associata (vedi art. 12 Cost.), non solo di illuminare l'opinione pubblica su fatti o su idee, ma anche di determinare con metodi pacifici e democratici (art. cit.) quelle larghe correnti di opinione che sono indispensabili



per la formazione di maggioranze legali.

Ma l'essenzialità stessa del diritto di manifestazione del pensiero (di cui, come si è osservato, la libertà di stampa non è che un'applicazione particolare) postula delle precise norme di legislazione ordinaria, che valgano ad un tempo a rendere concrete le finalità di "buon costume" e di "sicurezza pubblica" previste nel citato art. 28 Cost., nonché ad assicurare efficace tutela giuridica all'attività di chi è dedito alla stampa (proprietario, editore, stampatore, direttore, ecc.), ponendolo al sicuro da forme coercitive o minatorie e rendendolo consapevole della portata e dei limiti del suo diritto.

2. A tali finalità è ispirato il presente disegno di Legge sull'Ordinamento della stampa, che può a buon diritto considerarsi come una delle leggi di attuazione costituzionale di più viva e sentita attualità.

Colmando una lacuna legislativa tuttora esistente, ed unificando al tempo stesso il diritto territoriale della Repubblica somala su tale importante materia, il disegno di Legge regola in modo completo ed organico:

- a) l'obbligatorietà delle indicazioni identificative su ogni tipo di stampa o di stampato;
- b) la registrazione di giornali o di periodici aventi diffusione nel territorio della Repubblica;
- c) il deposito di stampe o di stampati presso Uffici dello Stato a ciò competenti;
- d) i requisiti giuridici del proprietario e del direttore responsabile della stampa periodica;



- e) i limiti delle responsabilità civili e penali derivanti dall'esercizio della stampa;
- f) infine, le sanzioni penali attinenti all'abuso della libertà di stampa.


Lo schema, di complessivi 27 articoli, raggruppa questa vasta materia in quattro Titoli, e precisamente:

- I) Disposizioni generali (artt. 1-9)
- II) Disciplina della stampa periodica (artt. 10-15);
- III) Disposizioni penali (artt. 16-23);
- IV) Disposizioni transitorie e finali (artt. 24-27).

3. Il Titolo primo ("disposizioni generali"), sancisce anzitutto, in forma non genericamente programmatica, ma precettiva, la libertà della stampa "in quanto manifestazione del pensiero" (art. 1), nonché l'inesistenza di altri limiti giuridici che non siano quelli fissati dalla legge (ivi).

Oggetto della legge è ogni e qualsiasi attività diretta alla produzione e alla diffusione di "stampe" o di "stampati": intendendosi con tali espressioni tutte le riproduzioni di scritti o di immagini fisse, ottenute con mezzi tipografici, meccanici, foto-litografici o fisico-chimici (art. 2).

Su tutte le stampe o gli stampati in circolazione nel territorio della Repubblica deve essere chiaramente indicato il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome ed il domicilio dello stampatore, e - se esiste -



dell'editore (art. 3 primo comma).


Nei giornali e negli altri periodici, devono inoltre essere aggiunti il nome del proprietario e del Direttore o Vice Direttore responsabile (art. cit.) secondo comma).

Il Direttore responsabile e' l'organo direttivo del periodico, nel quale si concentrano le piu' alte responsabilita' inerenti alla pubblicazione. Esso deve essere cittadino somalo (o quanto meno, "nazionale" somalo), e possedere gli altri requisiti dell'elettorato attivo di cui alla Legge sulle elezioni politiche (art. 4 primo, secondo e terzo comma).

Poiche' la carica di Direttore responsabile e' incompatibile col mandato parlamentare (art. cit. quarto comma), la Legge prevede che, in caso di sospensione dalla carica del Direttore responsabile, questi venga sostituito da un Vice Direttore responsabile, avente gli stessi poteri e le stesse responsabilita' (ivi).

Il proprietario del giornale deve essere anch'egli cittadino somalo, o possedere comunque la "nazionalita'" somala; e deve essere inoltre munito degli altri requisiti legali dell'elettorato attivo (art. 5 primo comma). Nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, gli stessi requisiti devono essere posseduti dal suo legale rappresentante (art. cit., secondo comma).

4. A norma dell'art. 28 della Costituzione, la fondazione di un giornale o di altro periodico non e' soggetta ad autorizzazione preventiva. Cio' non toglie peraltro



che, ai fini del necessario controllo tendente ad evitare che il diritto di stampa sia esercitato oltre i limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, il giornale o periodico debba essere registrato presso il Ministero delle Informazioni dal giorno in cui esso inizia la sua pubblicazione (art. 6 primo e terzo comma).

L'obbligo della registrazione incombe solidalmente sul proprietario e sul Direttore responsabile: i quali debbono all'uopo dichiarare al competente Ufficio le proprie generalità ed il proprio domicilio, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione, allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di nazionalità e di elettorato attivo, ed eventualmente (se il proprietario e' una persona giuridica) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente (art. 6 secondo comma).

La registrazione del giornale o periodico non e' soggetta ad alcuna potestà discrezionale, da parte del Ministero delle Informazioni. Essa e' operata d'ufficio, previo accertamento della regolarità della dichiarazione e dei documenti depositati, entro il termine di 15 giorni dal loro deposito (art. 6 quarto comma): cosicche' la registrazione, mentre costituisce oggettivamente un atto amministrativo di accertamento vincolato, puo' essere considerata soggettivamente come l'esercizio di un diritto da parte del proprietario e del Direttore responsabile.

Il registro dei giornali e dei periodici e' pubblico,



ed in quanto tale, puo' essere consultato da chiunque vi abbia interesse (art. 6 quinto comma).



In forme analoghe, e' prevista la denuncia e la registrazione di ogni eventuale mutamento nella persona o nella qualita' del proprietario, del Direttore o del Vice Direttore responsabile, ovvero nel titolo o nella natura della pubblicazione. (art. 7).

5. Indipendentemente dalle formalita' della registrazione, lo schema legislativo prevede il deposito di tutte le "stampe" o "stampati" prodotti nel territorio nazionale al Ministero delle Informazioni ed all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (art. 9). Cio' allo scopo evidente di consentire l'adozione di tutti quei provvedimenti che la legge prevede in caso di pubblicazioni irregolari, ovvero di reprimere l'eventuale commissione di reati a mezzo della stampa.

Sono esenti dall'obbligo del deposito le stampe e gli stampati prodotti per conto della pubblica Amministrazione, nonche' gli stampati di natura strettamente privata, come carta da lettera e buste intestate, partecipazioni, biglietti d'invito, fotografie di carattere privato ecc., o registri commerciali (art.9 secondo comma).

6. Di non minore rilievo sono le disposizioni sulla disciplina della stampa periodica, di cui al Titolo secondo dello schema legislativo.

Vanno in primo luogo segnalate le norme relative alla responsabilita' civile e penale del proprietario e del Direttore o Vice Direttore responsabile di un giornale



o di altro periodico, e dei loro collaboratori.

Per quanto attiene alla responsabilita' civile, l'art. 10 dello schema sancisce che l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni cagionati dalla pubblicazione ad altri soggetti (ivi compresi i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo della stampa) incombe solidalmente, oltre che sull'autore dell'articolo, anche sul proprietario e sul Direttore o Vice Direttore. Tale responsabilita' - ripetesì - ha carattere esclusivamente civile: non potendosi quella penale attribuire ad altri che non sia l'autore cosciente e volontario del fatto penalmente punibile.

Il relativo principio, che si ricollega in modo diretto al disposto dell'art. 43 primo comma della Costituzione (secondo cui "la responsabilita' penale e' personale"), e' ribadito in modo tassativo dall'art. 11 del disegno di legge, la cui importanza e' superfluo sottolineare. Ne consegue che, in tutti i casi in cui un reato venga commesso a mezzo della stampa, del reato stesso risponde penalmente solo l'autore dell'articolo, salvo l'ipotesi di concorso nel reato da parte del proprietario, del Direttore o Vice Direttore del giornale e degli altri eventuali correi, secondo le norme generali del Codice Penale.

E' esclusa quindi, nel modo piu' assoluto, ogni forma di responsabilita' penale c.d. "oggettiva": intendendosi con cio' abrogata ogni eventuale, residua norma della preesistente legislazione, che possa consentire l'incriminazione penale del Direttore responsabile senza una concreta prova della sua effettiva comparsa partecipazione al fatto



criminoso, commessa con piena consapevolezza e libera volonta'.

7. Altre norme particolari dello schema legislativo disciplinano la pubblicazione obbligatoria e gratuita di risposte o rettifiche a notizie o ad articoli pubblicati dalla stampa periodica, quando siano lesivi della dignita' di terze persone o contrari a verita' (art. 12 primo comma).

Unico limite alla pubblicazione di tali risposte, rettifiche o dichiarazioni (che va effettuata dallo stesso periodico che ha pubblicato la notizia o l'articolo cui si risponde) e' quello in cui il contenuto della risposta o rettifica "possa dar luogo ad incriminazione penale" (ivi).

Affinche', nei casi previsti dalla legge, la pubblicazione di risposte, rettifiche o dichiarazioni sia tempestiva ed efficace, lo stesso art. 12 dispone che essa abbia luogo entro tre giorni dalla recezione per i quotidiani, o nel successivo numero per gli altri periodici; e che venga effettuata nella medesima pagina o rubrica e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata (art. 12 secondo comma), ed in uno spazio equivalente alla lunghezza dell'articolo o del passo cui essa si riferisce. (terzo comma).


In modo analogo e' prevista la pubblicazione obbligatoria di sentenze penali di condanna, per reati commessi a mezzo della stampa periodica (art. 13). La sentenza e' pubblicata integralmente o per estratto, secondo le disposizioni stabilite dalla stessa Autorita' giudiziaria (art. cit.).



8. Poiche' il diritto di liberta' di stampa, come ogni altro diritto fondamentale previsto dalla Costituzione, e' garantito giurisdizionalmente, l'art. 14 dello schema legislativo subordina il sequestro di giornali o di altre pubblicazioni all'emanazione di sentenze o di altri provvedimenti irrevocabili dell'Autorita' giudiziaria (art. 14 primo comma). Ma potendo la necessaria ponderazione del procedimento penale nuocere alla tempestivita' e quindi all'efficacia del provvedimento, e' consentito all'Autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente di disporre - in caso di urgente necessita' - il sequestro provvisorio di quelle pubblicazioni che, ai sensi del Codice Penale, siano da ritenere oscene od offensive della pubblica decenza, ovvero costituenti apologia di reato o delitto contro la personalita' dello Stato, ovvero appaiano mancanti delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge (art. cit., secondo comma). E' fatto obbligo, in tal caso, all'Autorita' procedente di fare immediato rapporto del provvedimento adottato all'Autorita' giudiziaria, ai fini della prescritta convalida in sede ordinaria (ivi).

Le disposizioni relative alla stampa periodica si applicano anche a quella forma nuova ed originale di pubblicazione che e' il "giornale murale", avente un titolo identificativo ed una periodicita' di pubblicazione (art. 15 primo comma). Nel caso di un giornale murale a copia unica, e' tuttavia sufficiente che sia dato avviso dell'affissione all'Autorita' di Pubblica Sicurezza territorialmente competente (art. cit. secondo comma).



9. Ad integrazione delle norme penali sancite dal Codice



comune, lo schema legislativo contiene altre previsioni penali di carattere specifico (Titolo Terzo).

Sono penalmente previsti e puniti i seguenti fatti, costituenti reato:

- a) l'omissione delle indicazioni obbligatorie fissate dall'art. 3 della Legge per ogni tipo di stampe o di stampati (art. 16);
- b) la pubblicazione di giornali o periodici non accompagnata dalle dichiarazioni previste ai fini della registrazione (art. 17);
- c) la falsità ideologica delle dichiarazioni di cui sopra, con riferimento al disposto dell'art. 373 del Codice Penale (art. 18);
- d) l'omissione d'invio di stampati o periodici al Ministero delle Informazioni ed alla Procura Generale, nei casi in cui esso è obbligatorio (art. 19);
- e) l'omessa pubblicazione di risposte, di rettifiche o di sentenze, nei casi previsti dalla Legge (art. 20);
- f) la vendita abusiva di stampe o stampati di cui è stato ordinato il sequestro, con riferimento al disposto dell'art. 278 del Codice Penale (art. 21);
- g) l'asportazione o la distruzione di stampe o stampati operata allo scopo di impedirne la diffusione o la vendita; nonché l'uso di violenza o minaccia per impedire la stampa, la pubblicazione o la diffusione di quei periodici per i quali siano state osservate le prescrizioni della Legge (art. 22).



Stante la particolare importanza e delicatezza dell'accertamento penale dei reati commessi a mezzo della stampa, la relativa competenza e' riservata in via esclusiva al Tribunale Regionale nella cui circoscrizione territoriale il reato e' stato commesso (art. 23).

10. Nelle disposizioni transitorie e finali del Titolo quarto, e' prefisso un termine di trenta giorni per l'adempimento delle formalita' previste dalla Legge, da parte dei proprietari e dei Direttori responsabili di giornali o periodici preesistenti alla sua entrata in vigore (art. 24).

Anche i giornali o periodici di proprieta' dello Stato sono soggetti alle disposizioni della Legge, salvo quanto concerne l'obbligo della registrazione, che e' manifestamente superfluo (art. 25).

La Legge ha effetto abrogativo su ogni altra norma contraria ed incompatibile; con particolare riferimento alla Legge A.F.I.S. 15 gennaio 1959 n. 3 e alle Ordinanze vigenti nelle Regioni del Nord (art. 26).

Il termine di "vacatio legis" e' abbreviato, in considerazione dell'urgenza del provvedimento legislativo (art. 27).

"ORDINAMENTO DELLA STAMPA"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Liberta' di stampa

La stampa, in quanto manifestazione del pensiero, e' libera, salva l'osservanza delle disposizioni della presente Legge.

Articolo 2


Definizione di "stampe" e "stampati"

Ai fini della presente Legge, sono considerati "stampe" e "stampati" tutte le riproduzioni di parole o d'immagini fisse, ottenute con mezzi tipografici, meccanici, foto-litografici o fisico-chimici, e destinate in qualsiasi modo alla diffusione.

Articolo 3

Indicazioni obbligatorie sulle stampe e sugli stampati

1. Ogni stampa o stampato in circolazione nel territorio della Repubblica deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore,



e - se esiste - dell'editore.

2. In particolare, i giornali e gli altri periodici devono recare l'indicazione:

- a) del luogo e della data di pubblicazione;
- b) del nome e del domicilio dello stampatore;
- c) del nome del proprietario;
- d) del nome del Direttore o Vice-Direttore responsabile.

Articolo 4

Direttore responsabile di giornale o periodico

1. Tutti i giornali e gli altri periodici devono avere un Direttore responsabile.
2. Il Direttore responsabile di un giornale o di altro periodico deve essere cittadino somalo, e possedere i requisiti dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 primo comma della Legge 22 gennaio 1964 n. 4 sulle "Elezioni Politiche".
3. Puo' essere inoltre Direttore responsabile ogni altra persona appartenente per origine, lingua o tradizione alla Nazione somala, se possiede gli altri requisiti dell'elettorato attivo previsti dal citato art. 2 primo comma della Legge n. 4 del 1964.
4. Il Direttore responsabile che venga investito del mandato parlamentare deve essere sostituito, per tutta l'effettiva durata del mandato stesso, da un Vice Direttore responsabile.

5. Le disposizioni della presente Legge relative al Direttore responsabile, si applicano anche al Vice Direttore responsabile.

Articolo 5

Proprietario di giornale o periodico

1. Il proprietario di un giornale o di altro periodico deve possedere gli stessi requisiti previsti dal precedente articolo per il Direttore responsabile.
2. Se il proprietario e' una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal suo legale rappresentante.

Articolo 6

Registrazione dei giornali o periodici

1. Tutti i giornali e gli altri periodici devono essere registrati presso il Ministero delle Informazioni.
2. Ai fini della registrazione, il proprietario e il Direttore responsabile devono depositare presso il competente Ministero:
 - a) una dichiarazione, con firma autenticata del proprietario o del suo legale rappresentante, e del Direttore responsabile, dalla quale risultino le generalita' e il domicilio degli stessi, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;




- a) ...
 - b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della presente Legge;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se il proprietario e' una persona giuridica.
3. Il deposito di cui al precedente comma deve avvenire entro e non oltre il giorno in cui il giornale od altro periodico inizia la sua pubblicazione.
4. Il Ministro delle Informazioni, o un funzionario da lui delegato, verificata la regolarita' della dichiarazione e dei documenti depositati, ordina entro quindici giorni l'iscrizione del giornale o del periodico in uno speciale registro, tenuto presso l'Ufficio.
5. Il registro dei giornali e dei periodici e' pubblico, e puo' essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

Articolo 7

Modificazioni successive

1. Ogni eventuale mutamento che intervenga in uno degli elementi indicati nel secondo comma del precedente articolo deve formare oggetto di una nuova dichiarazione, da depositarsi, nelle forme e nei modi ivi previsti, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme agli eventuali documenti.
2. La registrazione del mutamento e' effettuata d'ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 6.



3. L'obbligo della dichiarazione dei mutamenti previsti nel presente articolo incombe sul nuovo proprietario o sul suo legale rappresentante, nonche' sul nuovo Direttore o Vice Direttore responsabile.

Articolo 8


Decadenza della registrazione

L'efficacia della registrazione di cui ai due precedenti articoli decade qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il giornale o il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione un'interruzione di oltre un anno.

Articolo 9

Deposito di stampe o stampati

1. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti articoli, ogni stampatore o tipografo ha l'obbligo di inviare almeno due copie di ogni stampa o stampato da esso prodotto al Ministero delle Informazioni, ed altre due copie all'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica, lo stesso giorno in cui ha terminato la produzione dei primi esemplari. Se lo stampatore o il tipografo ha il proprio stabilimento fuori del Distretto del Benadir, puo' effettuare tale trasmissione per tramite del Governatore Regionale o del Commissario Distrettuale territorialmente competente.



2. L'obbligo di cui sopra non riguarda:

- a) gli stampati prodotti per conto della pubblica Amministrazione;
 - b) i fogli volanti di ordinaria pubblicita' commerciale, industriale o turistica;
 - c) i registri e i moduli d'ufficio e di commercio;
 - d) le mappe catastali;
 - e) le carte - valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria o di corsa, i biglietti d'ingresso, i titoli azionari;
 - f) le fotografie di carattere privato, le partecipazioni di ricorrenze personali, i biglietti da visita, i biglietti d'invito, le carte da lettera, le buste intestate, le etichette e fascette, ed ogni altro stampato di natura strettamente privata.
3. Per i giornali o gli altri periodici, l'obbligo di cui al primo comma del presente articolo incombe al Direttore o Vice Direttore responsabile.



TITOLO II

DISCIPLINA DELLA STAMPA PERIODICA

Articolo 10

Responsabilita' civile

1. Il proprietario e il Direttore o Vice Direttore responsabile di un giornale o altro periodico, sono civilmente responsabili, in solido con l'autore dell'articolo, degli eventuali danni cagionati ad altri soggetti dalla pubblicazione del periodico.
2. In caso di diffamazione a mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere, nei modi previsti dalle norme processuali, una somma a titolo di riparazione. Tale somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa e alla diffusione del periodico.

Articolo 11


Responsabilita' penale

La responsabilita' penale, per i reati commessi a mezzo della stampa, e' personale, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione. Essa e' regolata dalle norme penali ordinarie, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Legge.

Articolo 12

Risposte e rettifiche

1. Il Direttore o il Vice Direttore responsabile di un giornale o di altro periodico e' tenuto a far inserire gratuitamente nel periodico stesso le risposte, le rettifiche o le dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti, pensieri ed affermazioni lesivi della loro dignita' o da essi ritenuti contrari a verita' purché tali risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar



luogo ad incriminazione penale.

2. La pubblicazione di cui al precedente comma deve farsi entro tre giorni dalla recezione per i quotidiani, o nel successivo numero per gli altri periodici; e deve essere effettuata nella medesima pagina o rubrica, e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

3. La rettifica non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo cui essa si riferisce; essa puo', tuttavia, raggiungere il limite massimo delle venti righe, qualora l'articolo od il passo da rettificare sia di lunghezza minore.

Articolo 13


Pubblicazione obbligatoria di sentenze

Nel pronunciare condanna per un reato commesso mediante pubblicazione in un giornale od altro periodico, il Giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza - integralmente o per estratto - nel periodico stesso. Il Direttore o il Vice Direttore responsabile e' tenuto ad effettuare gratuitamente tale pubblicazione.

Articolo 14

Sequestri

1. Il sequestro di giornali o di altri periodici, di stampe o di stampati, e di qualsiasi altra pubblicazione, puo' essere disposto solo in virtu' di provvedimento irrevocabile dell'Autorita' giudiziaria.




2. Tuttavia, in caso di urgente necessita', l'Autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente puo' disporre il sequestro provvisorio di quelle pubblicazioni che, ai sensi del Codice Penale, siano da ritenere oscene ed offensive alla pubblica decenza, ovvero costituenti apologia di reato o delitto contro la personalita' dello Stato, ovvero mancanti delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3 della presente Legge, facendone immediato rapporto all'Autorita' giudiziaria ai fini della prescritta convallida in sede ordinaria.

Articolo 15

Giornali murali

1. Il giornale murale, che abbia un titolo ed una periodicitita' di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, e' soggetto alle norme della presente Legge relative alla stampa periodica.
2. Nel caso di giornale murale a copia unica, e' tuttavia sufficiente che sia dato avviso dell'affissione all'Autorita' di Pubblica Sicurezza territorialmente competente.



TITOLO III

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 16

Omissione d'indicazioni obbligatorie

Lo stampatore, o rispettivamente il Direttore responsabile, i quali omettano di contrassegnare le rispettive pubblicazioni delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3 primo e secondo comma della presente Legge, sono puniti con la pena dell'ammenda da Sh.So.1.000 a Sh.So.20.000/-.

Articolo 17

Stampa clandestina

1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o di altro periodico senza effettuare la dichiarazione prevista negli artt. 6 o 15 della presente Legge, e' punito con la pena della reclusione fino a due anni, e - se il fatto avviene per colpa - con la multa da Sh.So.10.000 a Sh.So.50.000/-.
2. Alle stesse pene soggiace chi, avendone l'obbligo, omette di effettuare nei termini la dichiarazione di cui agli artt. 7 o 15 della presente Legge.



Articolo 18

False dichiarazioni

Chi, nelle dichiarazioni previste dagli artt. 6, 7 o 15 della presente Legge, espone dati non conformi al vero, e' punito a norma dell'art. 373 del Codice Penale.

Articolo 19

Omissione d'invio di stampati

Chi, avendone l'obbligo, omette di inviare alla competente Autorita' gli stampati o i periodici ai sensi dell'art. 9 della presente Legge, e' punito con la pena dell'ammenda da Sh.S.500 a Sh.S.5.000/-.

Articolo 20

Omissa pubblicazione di risposte, di rettifiche o di sentenze

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Direttore o il Vice Direttore responsabile di un giornale o di altro periodico il quale omette la pubblicazione di risposte, di rettifiche o di sentenze ai sensi degli artt. 12, 13 o 15 della presente Legge, e' punito con la pena dell'ammenda da Sh.S.1.000 a Sh.S.50.000/-. In caso di recidiva specifica, la pena e' raddoppiata.



Articolo 21

Vendita di stampe o stampati di cui e' stato ordinato il sequestro

La vendita, la distribuzione o l'affissione in luogo pubblico di stampe, stampati o pubblicazioni di cui e' stato ordinato il sequestro, e' punita a norma dell'art. 278 del Codice Penale.

Articolo 22


Asportazione o distruzione di stampe o stampati

1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampe o stampati per i quali sono state osservate le prescrizioni della presente Legge, allo scopo di impedirne la diffusione o la vendita, e' punito - salvo che il fatto costituisca piu' grave reato - con la pena della reclusione fino ad un mese o con la multa da Sh.So.1.000 a Sh.So.10.000/-.
2. Alla stessa pena soggiace - salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato - chiunque usi violenza o minaccia per impedire la stampa, la pubblicazione o la diffusione dei giornali o periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni della presente Legge.

Articolo 23

Competenza giurisdizionale

La cognizione dei reati previsti dalla presente Legge, e di ogni altro reato commesso a mezzo della stampa, e' di esclusiva competenza del Tribunale Regionale nella cui circoscrizione territoriale il reato e' stato commesso.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Pubblicazioni già esistenti

Per i giornali e gli altri periodici preesistenti all'entrata in vigore della presente Legge, le formalità ivi previste devono essere adempiute nel termine di giorni trenta dal giorno dell'entrata in vigore.

Articolo 25

Giornali e periodici di proprietà dello Stato


Ai giornali e agli altri periodici di proprietà esclusiva dello Stato non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della presente Legge.

Articolo 26

Abrogazione

Sono abrogati:

- a) la Legge 15.1.1959 n. 3;
- b) l'Order in Council
- c) ogni altra norma contraria ed incompatibile con quella della presente Legge.



- 14 -



Articolo 27

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

REPUBBLICA SOMALA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA LEGISLAZIONE
"ORDINAMENTO DELLA STAMPA"

Il presente schema di Legge (relazione e testo)
è stato personalmente redatto dal Consigliere giuridico e
legislativo del Governo Dott. RENATO ANGELONI.

E' conforme all'originale.

Mogadiscio, 1 dicembre 1965



M. Mariano
IL PRESIDENTE



41
Tariffa Cons. art. _____
Lire oro 30 Somali 40.50
n. 2480 del Registro percez.

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA - MOGADISCIO

VISTO : Si legalizza la firma del Sig. Notaio Michael Joseph MARIANO, Pre-
sidente della Commissione Consultiva per la Legislazione della Re-
pubblica Somala.

Mogadiscio, il 6 Dicembre 1965

IL CONSOLE GENERALE
(Dr. Vitale Vitali)



Vitali
L'AMBASCIATORE

M. Mariano

Mogadiscio 30 MAR. 1966





CONSULTATIVE COMMISSION FOR LEGISLATION

DRAFT :

"PRESS LAW"

Mogadiscio, 30 December 1965

DRAFT :



"PRESS LAW"

PART I - GENERAL PROVISIONS

Article 1

Freedom of Press

Press, which is the medium for the expression of public opinion, shall be free, and shall be subject only to the limitations prescribed by this Law.

Article 2

Definition of "Printed Matter"

For the purposes of this Law, "printed matter" means any reproduction by typographic, mechanical, photo-lithographic, or physical-chemical means, intended for publication or diffusion in any way whatsoever.

Article 3

Requisites of Printed Matter

1. Printed matter circulating in the Somali Republic shall in all cases indicate the place and year of publication, the name and address of the printer, and the name and address of the publisher if any.
2. In particular, newspapers and other periodicals shall contain the following information:
 - a) the place and date of publication;
 - b) the name and address of the printer;
 - c) the name of the owner;
 - d) the name of the Editor or Assistant-Editor.
3. Printed matter containing identical information, as prescribed in the preceding paragraph, shall be identical in its contents.

Article 4

Editor of Newspaper or Periodical

1. All newspapers and other periodicals shall have an Editor.
2. The Editor shall be a Somali citizen and possess the requisites prescribed for voters by Art. 2 (1) of Law No. 4 of 22 January 1964 on Political Elections.
3. The Editor may also be a person belonging by origin, language or tradition to the Somali nation, provided he possesses the other requisites prescribed for voters by Art. 2 (1) of Law No. 4 of 1964.
4. Where the Editor becomes a deputy in the National Assembly, he shall be substituted, for the whole duration of the legislature, by an Assistant-Editor.
5. The provisions of this Law concerning the Editor shall apply also to the Assistant-Editor.

Article 5

Owner of Newspaper, or Periodical

1. The owner of a newspaper or other periodical shall possess the requisites prescribed for the Editor by the preceding article.
2. Where the owner is a juridical person, his legal representative shall possess the requisites referred to in the preceding paragraph.

Article 6

Registration of Newspapers or Periodicals

1. All newspapers and other periodicals shall be recorded in a register kept by the Ministry of Information.
2. For the purposes of registration, the owner and the Editor shall deposit the following documents in the competent Ministry :

- a) a statement, signed by the owner or his legal representative and by the Editor, showing the name and address of such owner and Editor, and the title and nature of the publication;
- b) any documents proving the requisites prescribed by articles 4 and 5 of this Law;
- c) copy of the establishment deed and the statute, where the owner is a juridical person.

3. The documents referred to in the preceding paragraph shall be deposited not later than the date of publication of the first issue of the newspaper or other periodical.

4. The Minister of Information or an officer delegated by him shall examine the statement and the documents and, where he is satisfied that such statement and documents fulfil the requirements, he shall order within fifteen days that the newspaper or periodical be recorded in a register kept by the Ministry.

5. The register of newspapers and periodicals shall be open for inspection by anyone who has an interest therein.

Article 7

Modifications

1. Any modification concerning the data referred to in para (2) of the preceding article shall be communicated to the Ministry of Information, and the relevant statement, together with any document relating thereto, shall be deposited within fifteen days, following the procedure laid down in Article 5 above.
2. The modification shall be registered under the terms of art. 6, para 4, above.
3. The statement concerning the modifications referred to in this article shall be the responsibility of the new owner or his legal representative, and the new Editor or Assistant-Editor.

Article 8


Validity of the Registration

The registration provided for in the two preceding articles shall cease to be valid where the newspaper or periodical is not published within six months from such registration, or where the publication is interrupted for a period exceeding one year.

Article 9

Deposit of Printed Matter

1. Notwithstanding anything contained in the preceding articles, any printer or typographer shall send at least two copies of any printed matter produced by him to the Ministry of Information, and two copies to the Office of the Attorney General, as soon as the first copies of such printed matter are ready. Where the printing house is not within the Region of Benadir, the printer ~~or~~ typographer may send the aforementioned copies through the Regional Governor or District Commissioner territorially competent.
2. The provision of the preceding paragraph shall not apply to:
 - a) printed matter produced on behalf of the Public Administration;
 - b) leaflets for commercial, industrial or tourist advertisement;
 - c) registers and forms for office or commercial purposes;
 - d) cadastral maps;
 - e) stamped paper, stamps, letters of credit, checks, lottery-tickets, admittance tickets, shares;
 - f) private photographs, wedding-cards, greeting-cards, visiting-cards, invitation-cards, letter-head, letter-head envelopes, labels and wrappers, and any other printed matter intended for strictly private purposes.



3. In the case of newspapers or other periodicals, the copies referred to in para (1) of this article shall be sent to the Ministry of Information and the Office of the Attorney General by the Editor or Assistant-Editor.

PART II - CONTROL OF PERIODICAL PRESS

Article 10

Civil Liability

1. The owner and the Editor or Assistant-Editor of a newspaper or other periodical, and the author of the article shall be jointly and severally liable for any damage caused to third parties by the publication of the periodical.
2. In case of defamation by means of the press, the party injured may ask for compensation of damages in the manner provided for in the civil procedure code. The amount of such compensation shall be proportioned to the seriousness of the injury and to the diffusion of the periodical.

Article 11

Penal Liability

Penal liability in respect of offences committed by means of the press shall be personal, under the terms of art. 43 of the Constitution. Such liability shall be governed by the ordinary penal law, except as otherwise provided in this Law.



Article 12

Answers or Corrections

1. The Editor or Assistant-Editor of a newspaper or other periodical shall publish gratuitously any answer, correction or statement sent in by any person to whom acts, thoughts or statements have been attributed offending his dignity or deemed by him to be untrue; provided that such answers, corrections or statements are not such as to give rise to a criminal charge.
2. The answers, corrections or statements referred to in the preceding paragraph shall be published within three days after the receipt, in the case of newspapers; or in the next following issue, in the case of other periodicals. They shall be published in the same page or column, and printed in the same type as the article which caused them.
3. A correction shall not exceed in length the article or paragraph to which it refers; however, it may reach the maximum limit of twenty lines, if the article or paragraph is shorter.

Article 13

Publication of Judgments

Where a judge pronounces a judgment for an offence committed by means of a newspaper or other periodical; he shall order that the judgment - or an abstract thereof - be published in such newspaper or periodical. The judgment or abstract thereof shall be published gratuitously, under the responsibility of the Editor or Assistant-Editor.

Article 14

Sequestration

1. Newspapers or other periodicals, printed matter and any other publication may be sequestered only upon a final decision of the Judicial Authority.

2. However, in cases of urgent necessity, the Public Order Authority territorially competent may order the provisional sequestration of the publications which, under the Penal Code, are deemed to be obscene and offensive to modesty, or to extoll crimes, or to constitute a crime against the personality of the State; and of the publications which do not contain the information prescribed by art. 3 of this Law. The Public Order Authority shall forthwith inform the Judicial Authority for the necessary ratification.

Article 15

Mural Newspapers

1. The provisions of this Law relating to periodical press shall apply also to mural newspapers, provided they have a title and are published periodically, even if they are partially hand-written.

2. However, where a mural newspaper is published in a single copy, it shall be sufficient to notify the posting of such paper to the Public Order Authority territorially competent.

PART III - PENAL PROVISIONS

Article 16

A printer or Editor who fails to include in a publication the information prescribed by art. 3 (1) and (2) of this Law, shall be punished with fine for a contravention from Sh.So.1,000 to 20,000/-.

Article 17

Unlawful Publications

1. Whoever publishes a newspaper or other periodical without making the statement prescribed by art. 6 or 15 of this Law shall be punished with imprisonment up to two years or, if the crime is committed with culpa, with fine for a crime from Sh.So.10,000 to 50,000/-.
2. Whoever fails to make the statement referred to in art. 7 or 15 of this Law within the prescribed time-limit, shall be liable to the same punishment.

Article 18

Untrue Statements

Whoever makes untrue statements under articles 6, 7 or 15 of this Law, shall be liable to the punishments prescribed in art. 373 of the Penal Code.

Article 19

Failure to Send Copies to the Competent Authority

Whoever fails to send copies of printed matter or periodicals to the competent Authority, as prescribed in art. 9 of this Law, shall be punished with fine for a contravention from Sh.So.500 to 5,000/-.

Article 20

Failure to Publish Answers, Corrections or Judgments

Where the act does not constitute a more serious offence, the Editor or Assistant-Editor of a newspaper



or other periodical who fails to publish the answers, corrections, or judgments referred to in articles 12, 13 or 15 of this Law, shall be punished with fine for a contravention from Sh.So.1,000 to 50,000. Where the offender is a recidivist, the punishment shall be doubled.

Article 21

Sale of Printed Matter the Sequestration of Which Has Been Ordered

Whoever sells, distributes or affixes in a public place printed matter or publications the sequestration of which has been ordered, shall be liable to the punishment prescribed in art. 278 of the Penal Code.

Article 22


Removal or Destruction of Printed Matter

1. Whoever removes, destroys or damages printed matter in respect of which the provisions of this Law have been complied with, for the purpose of preventing its diffusion or sale, shall be punished - where the act does not constitute a more serious offence, with imprisonment up to one month or with fine for a crime from Sh.So.1,000 to 10,000.
2. Where the act does not constitute a more serious offence, whoever resorts to violence or threat to prevent the printing, publication, or diffusion of newspapers or periodicals in respect of which the provisions of this Law have been complied with, shall be liable to the same punishment.

Article 23

Jurisdiction

The offences provided for in this Law and any other offence committed by means of the press, shall be within



the competence of the Regional Court in whose territorial jurisdiction the offence has been committed.

PART IV - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 24

Existing Publications

In the case of newspapers or other periodicals already existing at the date of entry into force of this Law, the formalities required by this Law shall be complied with within thirty days from the entry into force.

Article 25

State-Owned Newspapers and Periodicals

The provisions of articles 5, 6, and 7 of this Law shall not apply to the newspapers and other periodicals owned by the State.

Article 26

Abrogation

Law No. 3 of 15 January 1959, the Order in Council
....., and any other provision contrary
to or inconsistent with this Law are hereby abrogated.



Article 27

Entry Into Force

This Law shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.